CAMERA DEI DEPUTATI N. 1197-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 giugno 2013 (v. stampato Senato n. 576)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (MONTI)

E DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (PASSERA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(CLINI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (GRILLI)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PASSERA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 13 giugno 2013

(Relatore: **BRATTI**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 1197.

La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 18 giugno 2013, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 1197.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 1197 e rilevato che: sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento reca un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 9 articoli originari, ai quali si aggiungono i 17 articoli approvati nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato, incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano misure in materia di attività produttive (si veda al riguardo l'articolo 1 che interviene allo scopo di rilanciare l'area industriale di Piombino); misure finalizzate a contrastare emergenze ambientali e catastrofi naturali (si vedano gli articoli 2 e 3, concernenti, rispettivamente, il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio di Palermo e la gestione degli impianti di collettamento e depurazione in Campania, nonché gli articoli 6, 7 e 8, che, a vario titolo, recano interventi in favore degli abitanti delle zone dell'Emilia Romagna colpite dal sisma del maggio 2012, ovvero volti a favorire la ricostruzione nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma nell'aprile 2009) e, infine, misure che riguardano la disciplina dei grandi eventi (si veda l'articolo 5 recante disposizioni straordinarie per la realizzazione di Expo 2015);

a tale esteso ambito materiale non appare riconducibile la disciplina contenuta all'articolo 4, già presente nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri, che reca una proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, della quale risulta peraltro assente ogni menzione sia nell'intestazione del decreto-legge, che nel preambolo; inoltre, nel corso dell'esame al Senato, gli aspetti di eterogeneità del decreto-legge sono risultati notevolmente dilatati avuto riguardo agli ulteriori settori dell'ordinamento interessati dalle numerose disposizioni introdotte nel testo (si vedano, al riguardo, le disposizioni in materia di gestione e determinazione della TARES nella Regione Campania, le quali sono state inserite nei nuovi commi 3-ter e 3-quater, dell'articolo 3, che interviene tuttavia in tema di emergenza ambientale, sia pure nella medesima Regione; le disposizioni di cui all'articolo 5-ter, in tema di acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte dei Comuni di minori dimensioni; le disposizioni volte a favorire la normale attività della Capitaneria di porto di Genova a seguito del sinistro marittimo ivi occorso nel mese di maggio, che formano oggetto del nuovo articolo 5-quater; la disposizione contenuta al nuovo articolo 6-decies, che reca "Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia"; le disposizioni del nuovo articolo 7-ter, che interviene in tema di sicurezza e investimenti nella rete infrastrutturale ferroviaria; non risultano inoltre riconducibili agli ambiti materiali oggetto del decreto-legge, le disposizioni di cui all'articolo 7-quater, volte ad escludere dal Patto di stabilità interno degli enti interessati i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio connessi all'attuazione

della delibera CIPE n. 57 del 2011, in relazione alla linea ferroviaria Torino-Lione, nonché quelle recate dal nuovo articolo 8-bis, che interviene invece in materia di gestione delle terre e rocce da scavo); in altri casi, invece, le modifiche approvate durante l'esame al Senato, appaiono in qualche modo riconducibili all'ambito materiale oggetto del decreto-legge, sia pur sulla base di un'interpretazione piuttosto lata degli originari ambiti materiali che ne formano oggetto (in proposito, si vedano le disposizioni recate dal nuovi commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 1 che estendono il riconoscimento della qualifica di area di crisi industriale complessa – previsto dall'articolo in questione e dal titolo del decreto-legge per la sola area di Piombino - anche all'area industriale di Trieste, senza tuttavia che né l'intestazione del decreto-legge, né la rubrica dell'articolo, siano stati conseguentemente modificati; le disposizioni di cui al nuovo articolo 3-bis, che interviene al fine di far fronte all'emergenza ambientale in Puglia e quelle del nuovo articolo 6-bis, volte ad agevolare la definitiva ripresa della regione Molise a seguito del sisma del 2002); in relazione a tutte le suddette disposizioni, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, "tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita", nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

inoltre, in occasione dell'esame del provvedimento al Senato, nell'ambito del disegno di legge di conversione sono state inserite, ai commi da 2 a 14, talune disposizioni di carattere sostanziale che vanno ad aggiungersi alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore, contenute ora, rispettivamente, ai commi 1 e 15 del disegno di legge in oggetto; le suddette disposizioni, di carattere ordinamentale, intervengono al fine di trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, nonché allo scopo di modificare la composizione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica. A tale proposito, come già recentemente rilevato dal Comitato in occasione dell'esame del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate dal Senato, si ricorda che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e che la Corte Costituzionale, nella già richiamata sentenza n. 22 del 2012, tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione "istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario" ha affermato che "l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del

testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta" dalla stessa norma costituzionale;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge presenta un impianto ampiamente derogatorio del diritto vigente; l'ordinamento viene derogato in alcuni casi esplicitamente, in altri implicitamente, con particolare riguardo ad alcuni specifici settori disciplinari. Sono infatti presenti, agli articoli 2, 3 e 3-bis, da un lato, e all'articolo 4, dall'altro, deroghe (nel primo caso esplicite e nel secondo implicite) al divieto di proroga delle gestioni commissariali, disposto dall'articolo 3, comma 2, del decretolegge 15 maggio 2012, n. 59, recante misure volte al riordino della Protezione civile, in base al quale "Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012". Agli articoli 1, comma 2, e 5, comma 1, lettera a), si affida invece la nomina di Commissari straordinari del Governo ad un atto (il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) difforme rispetto a quello a tal fine individuato dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base al quale i commissari straordinari del Governo chiamati a « realizzare specifici obiettivi determinati » sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; il commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), capoverso 2.2, è inoltre autorizzato a derogare alla legislazione vigente "nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia". All'articolo 1, comma 7, e agli articoli 6-bis e 6-quinquies sono invece contenute deroghe ai limiti del patto di stabilità interno, già più volte derogato dai precedenti decreti-legge emanati nel corso della legislatura. Infine, l'articolo 1, al comma 1 (in relazione al polo industriale di Piombino) e al comma 7-bis (in relazione al polo di Trieste), deroga implicitamente alle procedure previste per il riconoscimento delle aree in situazione industriale di crisi complessa dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

deroghe sia implicite che esplicite sono riferite anche al così detto codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (si vedano, in particolare, l'articolo 8, commi 1 e 4), così come si rinvengono autorizzazioni a deroghe future, mediante la previsione di adempimenti potenzialmente derogatori (si veda in proposito l'articolo 1, comma 6, il quale prevede la stipula di un apposito Accordo di Programma Quadro tra una serie di autorità, finalizzato ad "individuare le risorse destinate agli specifici interventi, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente");

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della

novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali; le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in alcune disposizioni, ad esempio, all'articolo 5-ter, che differisce in via non testuale il termine iniziale di applicazione dell'istituto della centrale unica di committenza per i piccoli comuni, originariamente contenuto all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011 e poi successivamente prorogato, sempre in via non testuale, dal decreto-legge n. 216 del 2011; ciò si riscontra altresì all'articolo 6, comma 1, che proroga in via non testuale dal 31 maggio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine dello stato di emergenza nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia conseguente al terremoto del maggio 2012 fissato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, nonché all'articolo 6-novies, che, nel disporre la detassazione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, reca una disposizione che fa sistema con il succitato comma 3-bis, nel cui ambito dovrebbe opportunamente essere inserita;

il decreto-legge contiene alcune disposizioni delle quali appare dubbia la portata normativa, in quanto si limitano ad indicare le finalità delle disposizioni (articolo 7, comma 3; articolo 7, comma 6-bis, articolo 8-bis), ovvero il contesto in cui si situano (articolo 1, comma 7-bis; articolo 5, comma 1, alinea), o che sembrano avere un contenuto meramente dichiarativo o ricognitivo, in quanto richiamano semplicemente l'applicazione di altre disposizioni (articolo 1, comma 7-ter) ovvero esplicitano ulteriormente quanto già disposto. A tale ultimo proposito, si menzionano, ad esempio, il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 112 del 2008, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), il quale recita: "Il commissario esercita tutte le attività necessarie, coordinandosi con la società Expo 2015 S.p.A., affinché gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento"; e l'articolo 5, comma 1, lettera d), ultimo periodo, che in modo quasi discorsivo dichiara che "La sostenibilità ambientale di Expo 2015 è in ogni caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO2 nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento nonché, negli edifici non temporanei, da prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi previsti dalla legge";

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge, all'articolo 8-bis, comma 2, laddove dispone che "continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152 (cosiddetto codice ambientale), in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1", opera in realtà – tenuto conto che l'articolo 49 in titolo ha in realtà abrogato l'articolo 186 del codice ambientale – una reviviscenza di una disposizione abrogata, in difformità, dunque, rispetto a quanto stabilito dalla circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, che, al paragrafo 15, lettera d), dispone che "Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento";

il provvedimento all'articolo 7-ter, comma 2, inserito durante l'esame del decreto-legge al Senato, autorizza una spesa per finanziare investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria per gli anni dal 2015 al 2024, introducendo così una previsione i cui effetti appaiono destinati a prodursi in un momento distanziato rispetto alla sua entrata in vigore; in relazione alla succitata disposizione, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto, nonché agli stessi presupposti di necessità e urgenza;

sono altresì presenti, nel decreto-legge, disposizioni che dispiegano efficacia retroattiva e che, almeno in alcuni casi, sembrano avere l'intento di legittimare *ex post* situazioni già maturate di fatto. A titolo esemplificativo, si segnalano l'articolo 6, comma 2, che riapre il termine del 30 novembre 2012, per la presentazione della documentazione utile per l'accesso al finanziamento degli interventi postterremoto del maggio 2012 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; l'articolo 6-*octies*, che riguarda le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012, registrate dalle imprese che hanno sede nel territorio dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012; l'articolo 8, comma 7, che autorizza il Ministero della difesa ad impiegare personale delle Forze armate, nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, "con decorrenza dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013";

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento, in più circostanze, incide su discipline che formano oggetto di fonte normativa di rango subordinato (si vedano, in proposito, l'articolo 6, comma 2, che proroga in via non testuale un termine, peraltro già scaduto, stabilito con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 ottobre e del 19 novembre 2012; l'articolo 7, comma 1, lettere, a), b) e c), che modifica in via non testuale le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 e n. 3827 del 2009 e n. 4013 del 2012, adottate al fine di fronteggiare l'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009; si vedano altresì il medesimo articolo 7, ai commi da 2 a 4, che modifica invece in via non testuale la delibera CIPE n. 135 del 2012, nonché l'articolo 8-bis, inserito nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, che interviene, limitandolo, sull'ambito

applicativo del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo); tali circostanze non appaiono coerenti con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il decreto-legge demanda la sua attuazione a numerosi provvedimenti, non sempre riconducibili al sistema delle fonti del diritto, di cui andrebbe valutata la coerenza con l'ordinamento, soprattutto allorché incidono su materie coperte da riserva di legge, limitandosi a tratteggiare una cornice molto ampia entro la quale la discrezionalità amministrativa può essere esercitata; a tale proposito, si segnala l'articolo 5, comma 1, lettera e), che, laddove demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la individuazione delle sanzioni amministrative comprese tra un minimo ed un massimo molto distanti tra di loro (da un minimo di 5.000 ad un massimo di 250.000 euro), interviene sul sistema delle fonti, attribuendo ad una fonte atipica del diritto potestà normative che dovrebbero essere regolate da una fonte di rango primario;

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 6, comma 4, laddove demanda ad un decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'attuazione di quanto stabilito dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, in relazione al sisma che ha colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012, reca una disposizione che non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto affida ad un atto non facilmente inquadrabile nell'ambito del sistema delle fonti del diritto, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ovvero di un regolamento di attuazione avente la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della succitata legge n. 400 del 1988;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento reca disposizioni che contengono richiami normativi generici, erronei o imprecisi, in relazione ai quali andrebbe valutata l'opportunità, ove possibile, di specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio; si segnalano, al riguardo, l'articolo 1, comma 4, che richiama l'articolo 2, comma 2-septies, del decreto-legge n. 225 del 2010, in luogo della disposizione da esso

novellata (articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000), ed in difformità dunque rispetto a quanto previsto dalla Circolare del Presidente della Camera dei deputati del 20 aprile 2001, sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, che, al paragrafo 11, lettera e), stabilisce che "Quando si intende riferirsi a disposizioni modificate, il riferimento è fatto sempre all'atto che ha subito le modifiche e non all'atto modificante"; l'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, che richiama genericamente i "provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi" all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 2012; l'articolo 5, comma 1, che richiama in più punti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) in data 22 ottobre 2008, che risulta tuttavia abrogato dal recente DPCM in data 6 maggio 2013, con il quale si è provveduto alla nomina del commissario unico ai sensi del provvedimento in titolo; infine, l'articolo 5, comma 1, lettera f), che richiama l'articolo 125 del decreto legislativo n. 104 del 2010, in luogo dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo, approvato con (ed allegato al) decreto legislativo n. 104 del 2010;

il decreto-legge, all'articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso 2, terzo periodo, che attribuisce "al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 sulle Esposizioni Universali, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri", reca una disposizione della quale dovrebbe essere chiarita la portata normativa con specifico riguardo al richiamo degli articoli della Convenzione ivi contenuti, tenuto conto che l'articolo 12 stabilisce che "Il Governo invitante deve nominare un commissario generale dell'esposizione incaricato di rappresentarlo a tutti gli effetti della presente Convenzione e per tutto quanto riguarda l'esposizione stessa", mentre l'articolo 13 non riguarda i poteri del commissario generale ma soltanto gli obblighi informativi nei suoi confronti da parte dei commissari generali di sezione nominati dai Paesi che partecipano all'esposizione e che l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 maggio 2013 ha già provveduto alla nomina del commissario generale di sezione del Padiglione Italia, conferendogli i relativi poteri; analogamente, non risulta chiara la portata applicativa del comma 1-quater del medesimo articolo 5, il quale dispone che l'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions, ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia di esenzioni a favore dei Commissariati generali di sezione per la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015, si applica, "limitatamente alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione Italia, alla Expo 2015 S.p.A.", dal momento che tutto l'Accordo internazionale cui si fa riferimento riguarda tale esposizione e in particolare l'articolo 10 già disciplina il trattamento fiscale (e le relative esenzioni ed agevolazioni) dei Commissariati generali di sezione, con riguardo ai rispettivi padiglioni;

infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione – considerato che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 richiamata in premessa – siano soppressi i commi da 2 a 14;

sempre alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, richiamata in premessa, sia altresì valutata la soppressione delle disposizioni di cui agli articoli 5-ter, 5-quater; 6-decies, 7-ter, 7-quater, 8-bis, nonché ai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 3 – introdotte nel corso dell'esame parlamentare del decreto legge – che appaiono estranee rispetto all'oggetto e alle finalità del testo originario del decreto:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, sia verificata la congruità con il sistema delle fonti del diritto, della disposizione recata dall'articolo 5, comma 1, lettera *e*), laddove demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per lo sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – e, quindi, ad una fonte atipica di rango comunque subordinato alla legge – il compito di individuare sanzioni amministrative in relazione alle attività di commercializzazione parassitaria connesse a Expo Milano 2015, comprese tra un minimo ed un massimo molto distanti tra di loro (da un minimo cioè di 5.000 ad un massimo di 250.000 euro);

si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 6, comma 2, 7, comma 1, lettere *a*), *b*), e *c*) 7, commi da 2 a 4, e 8-*bis*, nella parte in cui incidono su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero – e solo se strettamente necessario – si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza;

per quanto detto in premessa, all'articolo 6, comma 4, laddove demanda compiti attuativi ad una fonte innominata, quale un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a un regolamento adottato a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 8-bis, comma 2, che determina tacitamente la reviviscenza di una disposizione abrogata (si tratta dell'articolo 186 del così detto codice ambientale) si provveda a specificare espressamente che l'intento è quello di farla rivivere;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 5, comma 1, si provveda ad espungere il riferimento ivi più volte contenuto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) in data 22 ottobre 2008, tenuto conto che esso è stato di recente abrogato dal DPCM in data 6 maggio 2013, con il quale si è provveduto alla nomina del commissario unico ai sensi del provvedimento in titolo.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

agli articoli 1, comma 2, e 5, comma 1, lettera *a*), che affidano la nomina dei Commissari straordinari del Governo, chiamati, rispettivamente, ad intervenire nell'area portuale di Piombino e ed a svolgere le funzioni di Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015, a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, valuti la Commissione se non sia opportuno modificare le disposizioni in oggetto nel senso di prevedere che la suddetta nomina avvenga mediante decreto del Presidente della Repubblica;

per quanto detto in premessa, agli articoli 5-ter e 6, comma 1, che, rispettivamente, differiscono e prorogano termini previsti dalla normativa vigente in via non testuale, e, all'articolo 6-novies, che reca una disposizione che fa sistema con altra norma vigente, si provveda, nel primo caso, a riformulare le disposizioni in questione in termini di novella e, nel secondo caso, a inserire la disposizione in oggetto in un appropriato contesto normativo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 4; all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, e all'articolo 5, comma 1, lettera f), che contengono richiami normativi generici e imprecisi, sarebbe opportuno, ove possibile, specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare la portata normativa delle disposizioni, meramente ricognitive, contenute all'articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *d*), ultimo periodo;

per quanto detto in premessa, all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), capoverso 2, terzo periodo, si dovrebbe chiarire la portata normativa del rinvio ivi contenuto agli articoli 12 e 13 della Convenzione di Parigi del 1928 sulle Esposizioni Universali; al comma 1-quater del medesimo articolo, si dovrebbe altresì chiarire la portata della disposizione ivi contenuta, laddove limita l'applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il *Bureau International des Expositions*, ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, al solo Padiglione Italia.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1197 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 43 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 »;

considerato che il provvedimento è riconducibile nel suo complesso alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), « sistema tributario e contabile dello Stato » e « perequazione delle risorse finanziarie » (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), tutela della concorrenza e ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione);

evidenziato che il provvedimento è altresì riconducibile alla materia di competenza concorrente tra Stato e regioni « protezione civile » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

rilevato che nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte numerose disposizioni che non appaiono strettamente riconducibili agli ambiti materiali oggetto del decreto-legge e in molti casi non sembrano neanche avere il requisito dell'urgenza;

richiamate in particolare, tra queste: le misure urgenti in seguito al sinistro marittimo nel porto di Genova (articolo 5-quater); le disposizioni in materia di gestione e determinazione della TARES

nella regione Campania, di cui all'articolo 3, comma 3-quater, le disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello stretto di Messina (articolo 5-bis); le disposizioni in tema di sicurezza e investimenti nella rete infrastrutturale ferroviaria (articolo 7-ter) e di acquisizioni di lavori, servizi e forniture (articolo 5-ter), nonché le disposizioni volte ad escludere dal Patto di stabilità interno degli enti interessati i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio connessi all'attuazione della delibera CIPE n. 57 del 2011 in relazione alla linea ferroviaria Torino Lione (articolo 1-quater); la disposizione contenuta nel nuovo articolo 6-decies che reca « Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia » e quella contenuta al nuovo articolo 8-bis, che interviene invece in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo;

rilevato inoltre che, nel corso dell'esame al Senato, sono state inserite – nell'ambito del disegno di legge di conversione – talune disposizioni, recate dai commi da 2 a 14, di carattere ordinamentale, che intervengono al fine di trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, nonché allo scopo di modificare la composizione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

ricordato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, « tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita », nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

ricordato inoltre che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione di decreto-legge non è rispondente al corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario, ha sottolineato come l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dalla stessa norma costituzionale:

evidenziato che talune disposizioni del decreto-legge – contenute in particolare all'articolo 6, comma 2, all'articolo 7, comma 1, lettere *a*), *b*), e *c*), nonché commi da 2 a 4, e all'articolo 8-*bis* –

incidono con legge su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) è necessario che la Commissione di merito, con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3-quater; 5-bis; 5-ter; 5-quater; 6-decies; 7-ter; 7-quater; 8-bis, nonché dei commi da 2 a 14 del disegno di legge di conversione, intervenga al fine di assicurare il rispetto del contenuto proprio del decreto-legge in esame e del relativo disegno di legge di conversione, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 22 del 2012;
- 2) è necessario che le disposizioni del decreto-legge che incidono con legge su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato contenute in particolare all'articolo 6, comma 2, all'articolo 7, comma 1, lettere *a*), *b*), e *c*), nonché commi da 2 a 4, e all'articolo 8-*bis* siano riformulate nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

premesso che l'articolo 5, comma 1, lettera *e)* prevede una disciplina speciale per la tutela dei segni distintivi di Expo 2015, con apposite sanzioni amministrative,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 5, comma 1, lettera *e*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le sanzioni amministrative ivi previste con la disciplina del codice penale relativa a fattispecie identiche o analoghe.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge n. 1197, di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE », approvato dal Senato, richiamato lo straordinario significato che l'EXPO Milano 2015 assume per il sistema Paese;

sottolineato positivamente il fatto che vi siano state 129 adesioni alla manifestazione;

rilevata la necessità che la razionalizzazione societaria ed amministrativa sia frazionale alla più efficace accoglienza dei Paesi ospiti;

auspicato che il Padiglione Italia promuova la creatività e la capacità d'innovare del nostro Paese, per presentarle su uno scenario davvero globale, anche raccordandosi all'apporto che il nostro Paese ha dato e dà storicamente, come sede delle principali organizzazioni internazionali operanti nel settore agro-alimentare;

confidando che la stipula del Protocollo con l'ONU e l'istituzione di un fondo fiduciario *ad hoc* contribuisca ad accrescere ulteriormente il livello della partecipazione internazionale;

ribadita l'importanza di valorizzare la rete delle camere di commercio italo-estere ovvero estere in Italia di cui all'articolo 6-decies, al fine di rafforzare l'internazionalizzazione delle imprese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

siano adottate tutte le forme utili a che il Parlamento verifichi lo stato di avanzamento dell'organizzazione di EXPO 2015 in ogni sua fase;

sia assicurata la più ampia pubblicità e trasparenza nelle procedure di selezione dei progetti e dei collaboratori per l'allestimento del Padiglione Italia, valorizzando in particolare le giovani generazioni;

sia valutata l'opportunità di promuovere, anche nell'ambito dell'intesa con le Nazioni Unite, un'iniziativa interparlamentare da svolgersi nell'ambito dell'EXPO 2015 al fine di accrescerne la proiezione internazionale;

si intensifichi l'azione delle Camere di commercio italiane all'estero ed estere in Italia a favore delle piccole e medie imprese nonché dell'imprenditoria giovanile.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per EXPO 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE;

rilevato che l'articolo 8, al comma 1, autorizza – onde evitare un'eventuale battuta d'arresto delle attività di rimozione delle macerie prodotte dal sisma del 2009 – la prosecuzione delle suddette attività, sia da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia da parte delle Forze armate;

rilevato, altresì, che il comma 7 del medesimo articolo 8 proroga, per il 2013, l'autorizzazione che permette al Ministero della difesa di impiegare un contingente non superiore a 135 unita di personale delle Forze armate per servizi di vigilanza e protezione del territorio dei comuni terremotati in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE (C 1197 Governo).

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge reca diverse misure volte al rilancio dell'area industriale di Piombino; in particolare:

a) ai commi 2 e 3, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale (PRP), si prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Regione Toscana come Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13

del decreto-legge 67/1997; il Commissario si avvale dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori. Si segnala, in proposito, che, dopo il parere favorevole della regione Toscana del 19 gennaio 2012 e quello del Ministero dei beni culturali del 27 marzo 2012, con decreto del Ministero dell'ambiente del 18 settembre 2012 ha avuto esito positivo la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto relativo al Nuovo Piano Regolatore; con successivo decreto dell'11 dicembre 2012 il termine per la realizzazione del Progetto relativo al Nuovo Piano Regolatore del Porto di Piombino di cui al decreto VIA del 18 settembre 2012 è stato fissato in 12 anni;

- b) il comma 5, sostituito durante l'esame al Senato, al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, stabilisce che il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, deliberi l'approvazione di opere necessarie al completamento della bretella di collegamento al porto di Piombino e del nuovo piano economico dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia;
- c) il comma 6 prevede la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino, al fine di individuare le risorse da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;
- d) il comma 7, sostituito durante l'esame al Senato, reca una deroga al Patto di Stabilità interno per la regione Toscana e per il comune di Piombino con riferimento ai pagamenti effettuati da tali enti per l'attuazione degli interventi infrastrutturali portuali ed ambientali e per l'area industriale di Piombino, di cui al precedente comma 6;

in relazione alle misure sopra ricordate, occorre segnalare che la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2013 ha autorizzato il Commissario delegato per l'emergenza ambientale conseguente al naufragio della nave Costa Concordia ad adottare i provvedimenti necessari a consentirne il trasporto nel porto di Piombino e lo smantellamento;

nel corso dell'esame del presente provvedimento al Senato, l'ordine del giorno G1.103 (Testo 2), accolto dal Governo nella seduta del 12 giugno 2013, ha impegnato il Governo a valutare attentamente la scelta della struttura più idonea a livello nazionale per accogliere il relitto della nave Costa Concordia e per procedere alla demolizione della stessa:

i commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 1 prevedono che anche l'area industriale di Trieste, in analogia a quanto stabilito per l'area industriale di Piombino, sia riconosciuta come area di crisi industriale complessa;

l'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza, al comma 1, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013 per assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, legata all'aumento del traffico passeggeri derivante dall'approssimarsi del periodo estivo e garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina;

l'articolo 5-quater, introdotto al Senato, autorizza la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 per ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS (Vessel Traffic System – sistema di controllo del traffico marittimo) della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale, danneggiati in occasione del sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013; la copertura finanziaria della spesa è reperita attraverso una corrispondente riduzione, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento relativo al fondo per la promozione, anche tramite studi e ricerche, di trasporti marittimi sicuri, che, a decorrere dal 2002 è destinato, nella misura dell'80 per cento, al sostegno dell'alta formazione professionale nel settore nautico;

l'articolo 7-ter introdotto nel corso dell'esame al Senato consente, al comma 1, l'utilizzo delle risorse stanziate in bilancio per gli anni 2012 e 2013 per il contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A., - parte servizi, che siano eccedenti cioè residuali rispetto all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal contratto di programma - parte investimenti, da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto. In considerazione della peculiarità dell'utilizzo di finanziamenti, relativi al contratto di programma per servizi, sarebbe opportuno che il Governo fornisse un'indicazione degli interventi di manutenzione straordinaria per i quali tali risorse risulterebbero necessarie e assicurasse che la misura adottata non comporti conseguenze negative per quanto concerne l'adempimento degli impegni previsti dalla parte servizi del contratto di programma;

il comma 2 del medesimo articolo 7-ter reca uno stanziamento decennale di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, prevedendo che lo stanziamento venga attribuito con delibere del CIPE, con priorità agli interventi per la realizzazione del terzo valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero; la copertura del finanziamento è effettuata a valere sull'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si ricorda, in proposito, che il terzo valico dei Giovi rientra nel corridoio transeuropeo n. 9 Genova-Rotterdam che comprenderà appunto i collegamenti ferroviari Genova-Milano-Novara (cosiddetto « terzo valico appenninico ») men-

tre la linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero rientra nel corridoio transeuropeo di trasporti n. 5 Helsinki-La Valletta che comprenderà il *tunnel* di base del Brennero nonché i collegamenti ferroviari Fortezza-Verona, Napoli-Bari, Napoli-Reggio Calabria, Messina-Palermo e Palermo-La Valletta;

l'articolo 7-quater esclude dai vincoli del Patto di stabilità interno i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio finalizzati all'esecuzione del progetto TAV Torino-Lione.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE (C. 1197 Governo, approvato dal Senato), relativamente alle parti rientranti nella propria competenza;

valutata positivamente, in riferimento all'articolo 1, commi da 2 a 8, del disegno di legge, la scelta del trasferimento delle funzioni fin qui esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo al ridenominato « Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo », in quanto tale scelta appare mirata alla valorizzazione del fecondo « combinato disposto » tra cultura e turismo quale chiave di volta della valorizzazione competitiva dell'offerta turistica del nostro Paese;

considerato, inoltre, che l'articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni riguardanti il riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area in situazione di crisi industriale complessa e che, a tal fine, prevede la nomina del Presidente della Regione Toscana come Commissario straordinario che si avvarrà di una serie di soggetti

indicati dalla norma al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità previste dal nuovo Piano regolatore portuale;

apprezzato che il comma 7-bis del medesimo articolo 1 prevede che anche l'area industriale di Trieste, in analogia a quanto previsto per l'area industriale di Piombino, sia riconosciuta come area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

ritenute necessarie le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, concernenti l'evento Expo 2015, al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per il suo svolgimento e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del *Bureau International des Expositions (BIE)* tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento e delle opere essenziali e connesse indicate negli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni degli enti territoriali;

apprezzato altresì il contenuto dell'articolo 6-septies, che reca modifiche alla disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2013 concernente il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013;

rilevato infine che l'articolo 6-decies interviene sulla normativa riguardante le Camere di commercio italo-estere o estere in Italia, qualificandoli come associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale, limitando la permanenza dei soggetti titolari di incarichi negli organi statutari e subordinando l'entrata in vigore degli statuti o di loro variazioni all'approvazione congiunta del MISE e del MAE,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 8, del disegno di legge di conversione, che riguardano il trasferimento di funzioni in materia di turismo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare un termine certo e rapido per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 e per il conseguente trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie, assicurando, nelle more dell'adozione del richiamato decreto, la più compiuta operatività dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui

transitoriamente si avvarrà il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché la più compiuta operatività dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6-decies che prevedono il limite di due mandati consecutivi per la titolarità degli incarichi negli organi statutari delle camere di commercio estere o italo-estere in Italia.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, nonché trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE (C. 1197 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame della Camera non ha consentito di apportare miglioramenti al testo già approvato dal Senato, in relazione ai temi di competenza della Commissione;

va in ogni caso rilevato che il provvedimento in esame non interviene su altre rilevanti situazioni di emergenza e, in particolare, su quelle provocate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel 2012 e nel 2013 e da alcuni recenti eventi sismici, come quelli verificatisi nell'area del Pollino, che hanno provocato gravi danni anche al comparto agroalimentare;

per consentire la ripresa produttiva delle aree interessate, sono necessari interventi adeguati, articolati in modo conforme a quanto previsto in passato per situazioni del tutto analoghe;

con riferimento specifico alle alluvioni del 2012, alcune delle regioni interessate, in sede di riparto dello stanziamento di 250 milioni di euro previsto dalla legge finanziaria 2013 (articolo 1, comma 548) hanno chiesto che una quota della somma stanziata per le alluvioni

potesse essere erogata anche per indennizzare i danni subiti dai privati, oltre che per la ricostruzione e gli interventi infrastrutturali pubblici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) in relazione ai danni causati in particolare al comparto agroalimentare dagli eventi atmosferici e sismici indicati in premessa, si sottolinea l'esigenza di interventi adeguati, articolati in modo conforme a quelli adottati in passato per casi analoghi e in particolare per i territori interessati dal sisma del maggio 2012, anche ad integrazione delle misure già disposte per alcuni di tali eventi. In particolare:
- 1. oltre all'indennizzo per i danni diretti, che dovrebbe essere proporzionale ai danni effettivamente subiti, si segnala la necessità che nel regime degli indennizzi siano compresi i danni alle merci e alle scorte e i danni indiretti, come il fermo della produzione;
- 2. sarà altresì necessario prevedere la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi e delle rate di mutuo nonché la sospensione di ogni procedura di esecuzione forzata posta in essere dai soggetti della riscossione e dagli istituti di credito; conseguentemente, dovrebbero essere annullate le eventuali sanzioni già irrogate;
- 3. si ritiene inoltre necessario disporre l'esenzione dall'IMU e dalla TARSU per i fabbricati distrutti o resi inagibili totalmente o parzialmente a causa dei citati eventi sismici;
- 4. si segnala l'esigenza di consentire agli enti locali interessati le opportune deroghe al patto di stabilità interno per consentire interventi di sostegno e per le spese relative al personale utilizzato in relazione ai predetti eventi. Inoltre, le amministrazioni locali interessate dovrebbero essere autorizzate ad utilizzare eventuali avanzi di bilancio, in deroga al patto di stabilità interno, per anticipare, nelle more della definizione delle misure statali, le somme ritenute giustificate per i danni subiti dai soggetti colpiti;
- *b)* si sottolinea la necessità di prorogare sino al dicembre 2014 lo stato di emergenza per le aree del Pollino colpite dal sisma.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)



*17PDI.0005560